

202.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Approvazione in Commissione)	4615	Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	4615
Disegno di legge di conversione S. 1181 (Approvato dal Senato) n. 2712: (Articolo unico)	4593	Missioni vevoli nella seduta del 22 giugno 1993	4615
(Modificazioni apportate in sede di conversione)	4593	Mozioni, risoluzioni, interpellanza ed interrogazioni (Annunzio)	4618
(Articoli del relativo decreto-legge)	4594	Proposta di legge n. 60-102-104-535-868-869-889-960-962-1600-1957-2052-2331-2397-2496-2521-2604-2606-2608:	
(Ordine del giorno)	4595	(Articolo 1 del testo unificato)	4609
Disegno di legge di conversione S. 1180 (Approvato dal Senato) n. 2774 e concorrenti proposte di legge nn. 1744 e 2027: (Articolo unico)	4599	(Emendamenti esaminati nella seduta del 22 giugno 1993)	4610
(Modificazioni apportate in sede di conversione)	4599	<i>(Rinvio per i restanti emendamenti e subemendamenti all'Allegato A ai resoconti delle sedute del 16 e 17 giugno 1993)</i>	
(Articoli del relativo decreto-legge)	4601	Proposte di legge (Annunzio)	4615
(Emendamenti)	4604	Richiesta ministeriale di parere parlamentare	4617
(Ordini del giorno)	4604		
Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione a compiere atti di perquisizione (Annunzio)	4617		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1181. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 1993, N. 121, RECANTE INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE MINERARIO DELLA SARDEGNA (APPROVATO DAL SENATO) (2712)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 1993, N. 121

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria, il Governo, d'intesa con la regione interessata, promuove specifici piani per la riconversione produttiva. I piani tengono conto dell'incidenza dell'attività estrattiva nell'economia delle singole aree, avendo riguardo all'ultimo decennio. I piani finanziati con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, ed attuati mediante accordi e contratti di programma, comprendono le iniziative di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, e successive modificazioni, nonché gli interventi per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221.

2. Le iniziative previste nei piani di riconversione sono ammesse, oltre che ai

benefici previsti dalle specifiche leggi vigenti in materia di sostegno all'attività mineraria, anche ai benefici previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, e dal presente articolo. I benefici di cui all'articolo 8, commi 6 e 6-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono cumulabili con quelli previsti da altre disposizioni di legge. Il cumulo delle agevolazioni avviene nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia di aiuto alle imprese.

3. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 221, sono soppresse le parole "e per iniziative di reimpiego della manodopera fino a 50 unità".

4. I programmi di recupero di compensi immobiliari destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 221, per le finalità e nell'ambito dei piani per la riconversione produttiva di cui al comma 1 del presente articolo, sono finanziati con risorse statali, regionali e comunitarie. Per far fronte alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa di complessivi 55 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi per l'anno 1993, 20 miliardi per l'anno 1994 e 30 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del

tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Le somme impegnate per la concessione di contributi ai sensi della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, e successive modificazioni, e della legge 30 luglio 1990, n. 221, e non più dovute per la mancata attuazione dei programmi di investimento ovvero per la cessazione dell'attività mineraria, sono versate sul capitolo 3600 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro al capitolo 7904 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi economica ed occupazionale particolarmente grave dell'area mineraria sarda, il piano per la riconversione produttiva di cui al comma 1 per la regione Sardegna viene proposto dal Governo per la stipula dell'accordo di programma entro il 30 giugno 1993. È autorizzata la realizzazione di iniziative nel settore della ricerca mineraria di base ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, nonché la realizzazione, sulla base delle procedure e delle modalità da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Sardegna, di interventi di riabilitazione ambientale nei bacini minerari caratterizzati da attività minerarie dismesse o in fase di dismissione; per le predette finalità è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 1.900 milioni e di lire 28.000 milioni per l'anno 1993.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in lire 29.900 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme impegnate e non erogate per la mancata attuazione di programmi di attività minerarie, nonché delle disponibilità

in conto residui, a valere sui capitoli 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7910 e 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993. Le predette somme, individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui ».

Nel titolo, sono soppresse le parole: « della Sardegna ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO DEL GOVERNO, AI QUALI NON SONO RIFERITI EMENDAMENTI

Articolo 1.

1. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi economica ed occupazionale della regione Sardegna, è autorizzata la realizzazione di iniziative nel settore della ricerca mineraria di base ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, nonché la realizzazione, sulla base delle procedure e delle modalità da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Sardegna, di interventi di riabilitazione ambientale nei bacini minerari caratterizzati da attività minerarie dismesse o in fase di dismissione; per le predette finalità è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 1.900 milioni e di lire 28.000 milioni per l'anno 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità

in conto residui dei capitoli di parte capitale iscritti nella rubrica ottava dello stato di previsione per l'anno 1993 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per lo stesso anno. Le predette somme, individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

tenuto conto del fatto che l'articolo 10 della legge n. 752 del 1982 prevede da parte delle società che operano nel settore della ricerca mineraria, qualora la ricerca si concluda con esito positivo e dia luogo ad attività di produzione, la restituzione dei contributi ottenuti dal Ministero dell'industria, ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge, e che la restituzione stessa può pregiudicare il prosieguo delle conseguenti iniziative industriali per lo sfruttamento dei giacimenti,

invita il Governo

a presentare quanto prima un disegno di legge che sopprima l'articolo 10 della legge n. 752 del 1982.

(9/2712/1) « Giuseppe Serra, Boi, Orgiana, Sanna ».

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE: S. 1180. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 APRILE 1993, N. 118, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SOPPRESSIONE DEL MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI E PER IL RIORDINO DI IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL E INA (APPROVATO DAL SENATO) (2774);

MARIANETTI ED ALTRI: SOPPRESSIONE DEL MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI E DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI (1744);

PELLICANÒ ED ALTRI: SOPPRESSIONE DEL MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI (2027).

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, recante disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 APRILE 1993, N. 118

All'articolo 1:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato subentra, con effetto dalla data di cui al comma 1, nelle attribuzioni e nei rapporti del Ministro e del Ministero delle partecipazioni statali. Nella composizione degli organi collegiali politici o amministrativi ogni riferimento al Ministro o al Ministero delle partecipazioni statali dovrà tenere conto di tale trasferimento di attribuzioni »;

i commi 3 e 4 sono soppressi.

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con il Ministro da lui delegato, » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa »;

al comma 2, le parole: « degli enti di cui all'articolo 1, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « e dal riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL, INA nonché dal programma di razionalizzazione e liquidazione dell'EFIM ».

All'articolo 3:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il personale dipendente dal soppresso Ministero delle partecipazioni statali è trasferito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e collocato, ivi compreso il personale in posizione di soprannumero, in un ruolo aggiunto istituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Tale ruolo è determinato in conformità alla tabella allegata al presente decreto e corrisponde alle dotazioni organiche dei posti di funzione dirigenziale e delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del soppresso Ministero delle partecipazioni statali, quali risultano rispettivamente dalla tabella XVIII di cui all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificata dal decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 novembre 1990, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 1991, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 1992, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 1992. Detto personale potrà essere utilizzato, con gli effetti del comando, in posizione corrispondente per sopperire ad esigenze di funzionamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il personale delle qualifiche dirigenziali del ruolo aggiunto di cui al comma 1 esercita le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, ad esso attribuite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con particolare riferimento ai compiti previsti dall'articolo 1 del presente decreto, e può essere altresì utilizzato per la realizzazione delle intese di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese quelle relative al riordino delle partecipazioni statali. »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Al compimento del riordino delle partecipazioni statali, il personale del ruolo aggiunto di cui ai commi 1 e 2 potrà essere trasferito, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e con le altre amministrazioni interessate, presso amministrazioni centrali od organismi dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi attribuzioni nel settore dell'economia, con conseguenti variazioni dei rispettivi ruoli ».

All'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per la copertura degli oneri di personale e di funzionamento previsti dal presente decreto, le somme rimaste da

pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1992, nello stato di previsione del soppresso Ministero delle partecipazioni statali, nonché gli stanziamenti concernenti le spese obbligatorie e le spese in conto capitale iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero (tabella n. 18), di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 501, saranno trasferiti in corrispondenti capitoli già istituiti o da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1993 ».

Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-bis. — 1. L'Ente autonomo di gestione per il cinema è trasformato in società per azioni con le procedure di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Ministro del tesoro assume la titolarità delle relative partecipazioni ed esercita i diritti dell'azionista d'intesa con l'autorità competente in materia di turismo e spettacolo per la determinazione degli indirizzi culturali e d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la definizione della politica industriale cinematografica dell'Ente S.p.A.

3. La società presenta, annualmente, all'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, unitamente alle società in essa inquadrate, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di interesse culturale, un programma di attività nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attività previste dagli statuti delle singole società inquadrate, nonché una proposta di programma di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi; è tenuta inoltre a presentare un programma di acqui-

sizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea. Con decreto dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, sulla base del programma preventivamente approvato, vengono assegnate ed erogate le relative sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, non inferiori al 15 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata al cinema. Tali sovvenzioni sono sostitutive di tutti i contributi previsti dalla legislazione vigente a favore

dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle società in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto.

4. Nella prospettiva della costituzione di un polo pubblico dell'audiovisivo, la società stipula convenzioni con l'IRI S.p.A. nei settori di attività di interesse comune.

ART. 5-ter. — 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un programma di riordino del settore termale ».

Prima dell'Allegato, è inserita la seguente tabella:

« TABELLA

(Prevista dall'articolo 3, comma 1)

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica
C	Dirigente generale	6
D	Dirigente superiore	5
E	Primi dirigenti	20
	Qualifica funzionale IX	8
	Qualifica funzionale VIII	24
	Qualifica funzionale VII	13
	Qualifica funzionale VI	16
	Qualifica funzionale V	34
	Qualifica funzionale IV	33
	Qualifica funzionale III	14 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il Ministero delle partecipazioni statali e la relativa Ragioneria centrale, istituiti con legge 22 dicembre 1956, n. 1589, sono soppressi con effetto dalla data del 22 febbraio 1993.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri subentra, con effetto dalla data di cui

al comma 1, nelle residue attribuzioni del Ministro e del Ministero delle partecipazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 e di quelle di cui all'articolo 2 ad un Ministro senza portafoglio, ovvero ad uno dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 1. Anche allo scopo di curare i problemi connessi al programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL, INA e al pro-

gramma di liquidazione e razionalizzazione dell'EFIM, il Ministro delegato sovrintende al Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 settembre 1992.

4. Il Ministro delegato a norma del comma 3 può anche avvalersi, in posizione di comando, di un contingente di personale non superiore a trenta unità, comunque in servizio alla data del 22 febbraio 1993 presso il soppresso Ministero delle partecipazioni statali.

ARTICOLO 2.

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito, con effetto dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 1, dal seguente: « Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con il Ministro da lui delegato, con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

2. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alle altre amministrazioni nei settori di attività delle società derivate dalla trasformazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 3, nonché quelle previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 333 del 1992.

ARTICOLO 3.

1. Il personale dipendente dal soppresso Ministero delle partecipazioni statali è trasferito presso il Ministero del tesoro e presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e collocato, ivi compreso il personale in posizione di soprannumero, in appositi ruoli

aggiunti istituiti presso ciascun Ministero, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e per la funzione pubblica. Con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede altresì a fissare i criteri per la riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1993.

2. Il Ministero del tesoro subentra, con effetto dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 1, in tutti i rapporti attivi e passivi del soppresso Ministero delle partecipazioni statali e provvede, in attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 e dei conseguenti provvedimenti, alla gestione corrente dei capitoli assegnati al soppresso Ministero; provvede altresì agli adempimenti connessi con le operazioni di chiusura delle contabilità relative all'esercizio finanziario 1992.

3. Con le modalità previste dalle specifiche disposizioni vigenti, il Ministero del tesoro provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio alla data di cui al comma 1 dell'articolo 1 presso la Ragioneria centrale del soppresso Ministero delle partecipazioni statali.

ARTICOLO 4.

1. Per la copertura degli oneri di personale e di funzionamento previsti dal presente decreto, le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1992 nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali, nonché gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 1993 (tabella n. 18), di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 501, saranno trasferiti nei corrispondenti capitoli già istituiti o da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consi-

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1993

glio dei Ministri, del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

ARTICOLO 5.

1. Per le esigenze derivanti dall'attuazione del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ed in relazione ai nuovi compiti attribuiti al Ministero del tesoro con le misure previste dalla legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, la composizione del consiglio dei ragionieri, di cui all'articolo 164 del regio decreto 23 maggio 1924,

n. 827, viene integrata con l'aggiunta di cinque dirigenti generali di livello C della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di consigliere ministeriale.

2. Il quadro H della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 1989, è sostituito dal quadro H di cui all'allegato del presente decreto.

3. I compiti del consiglio dei ragionieri di cui agli articoli 164 e 165 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, vengono rideterminati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO

(previsto dall'articolo 5, comma 2)

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
---------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------

QUADRO H - Dirigenti generali

B	Ragioniere generale dello Stato	1	Ragioniere generale dello Stato	1
C	Dirigente generale	23	Ispettore generale capo	9
			Direttore di ragioneria centrale di maggiore importanza	6
			Consigliere ministeriale	8
		—		
		24		

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI 2, 3, 4 E 5-ter DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

Al comma 2, sopprimere le parole: razionalizzazione e.

2. 1.

Peraboni, Gnutti.

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ivi compreso con la seguente: escluso.

3. 1.

Peraboni, Gnutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale potrà altresì essere utilizzato al fine di coprire vacanze di organico presso altri ministeri o altre branche dell'amministrazione.

3. 2.

Peraboni, Gnutti.

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I contratti di affitto per i locali utilizzati dal soppresso Ministero si intendono risolti di pieno diritto secondo le modalità previste dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

4. 1.

Peraboni.

ART. 5-ter.

Sopprimerlo.

5-ter. 1.

Sestero Giannotti, Muzio, Brunetti, Marino, Crucianelli, Guerra, Carcarino, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi, Fischetti, Magri.

Al comma 1, dopo la parola: riordino aggiungere le seguenti: e privatizzazione.

5-ter. 2.

Peraboni, Gnutti.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

preso atto che:

è in discussione presso la XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il testo unificato delle proposte di legge n. 521 e abbinate, testo unificato per il quale è stata richiesta la sede legislativa: « Norme per il riordino del settore termale »;

la XII Commissione della Camera considerando l'introduzione da parte del Senato dell'articolo 5-ter nel testo del decreto-legge n. 118 del 1993, articolo che demanda al Ministro dell'industria, il compito di predisporre un programma di riordino del settore termale, ha espresso parere contrario alla conversione in legge del decreto-legge n. 118 del 1993;

tale norma è riduttiva, improvvisata e per certi aspetti estranea al decreto-legge n. 118 del 1993;

il testo unificato all'esame della XII Commissione è stato ampiamente valutato con tutte le forze sociali interessate;

impegna il Governo

a dare attuazione al riordino di cui al predetto articolo 5-ter solo dopo, e in conformità all'approvazione da parte del Parlamento delle nuove « Norme per il riordino del settore termale ».

(9/2774/1).

Sestero Gianotti, Lento, Brunetti, Muzio, Renato Albertini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, recante disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, IMI, BNL e INA,

impegna il Governo

e per esso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

a seguire, per quanto concerne il piano di riordino del settore termale ex EAGAT (articolo 5-ter), le indicazioni che al riguardo sono emerse, con larghissima convergenza, dal confronto parlamentare svoltosi presso la Commissione Affari sociali, la quale ha predisposto un testo unificato delle diverse proposte di legge in materia richiedendone il trasferimento in sede legislativa.

(9/2774/2)

« Strada, Viscardi, Muzio, Pizzinato ».

La Camera,

considerato che con la soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera — EFIM, si è creata una situazione di notevole ambiguità sulla questione delle Terme ex-EAGAT;

considerato che il disciolto l'Efim, a seguito dello scioglimento dell'EAGAT disposto dall'articolo 1-quinquies della legge n. 641 del 1978, ha ricevuto, in « ... speciale gestione priva di personalità giuridica, contabilmente e finanziariamente separate », la gestione delle Aziende termali di Stato;

considerato che la medesima legge n. 641 dispone, sempre all'articolo 1-quinquies, che l'Efim provvede tra l'altro « nei modi e nei termini previsti da apposito provvedimento legislativo: (...) c) al trasferimento alle regioni delle attività, patrimoni, pertinenze e personale delle aziende termali, ivi comprese le attività e i patrimoni alberghieri »;

considerato che la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, confermava all'articolo 36 la destinazione terapeutica delle aziende termali facenti capo all'EAGAT;

considerato inoltre che le disposizioni legislative richiamate non hanno finora trovato attuazione;

ribadito infine che la Commissione affari sociali della Camera sta esaminando il testo unificato della proposta di legge n. 521 e abbinate, recante norme per il riordino del settore termale, nelle quali tra l'altro si prevede il trasferimento delle aziende ex-EAGAT alle regioni e al comune sede delle terme e che su tale impostazione l'orientamento della Commissione è unanime,

impegna il Governo

tramite gli interventi previsti dall'articolo 5-ter del presente decreto a confermare quanto già stabilito dalla legge n. 641 del 1978, nonché negli indirizzi del dibattito parlamentare per il riordino del settore termale.

(9/2774/3) « Giannotti, Perinei, Masini, Serafini, Guidi, Caccavari, Voza, Innocenti ».

PROPOSTA DI LEGGE: TASSI; OCCHETTO ED ALTRI; MAMMI; FORLANI ED ALTRI; ALTISSIMO ED ALTRI; ALTISSIMO ED ALTRI; PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE; POTÌ; TATARELLA; SAVINO; PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE; ZANONE; MATTARELLA ED ALTRI; BOSSI ED ALTRI; SAVINO; LANDI; NANIA; SAVINO; SEGNI ED ALTRI — NUOVE NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (60-102-104-535-868-869-889-960-962-1600-1957-2052-2331-2397-2496-2521-2604-2606-2608)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE, NEL TESTO UNIFICATO DELLA
COMMISSIONE

NUOVE NORME PER L'ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento, con arrotondamento allo 0,5, del totale dei seggi, è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Il venticinque per cento dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84 »;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. La elezione nel collegio "Valle d'Aosta", che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico e successive modificazioni e integrazioni »;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su due schede, il primo per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, il secondo per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale ».

TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI

(articolo 1)

1. Piemonte 1 (provincia di Torino).
2. Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbania).
3. Lombardia 1 (provincia di Milano).
4. Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia).
5. Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi).
6. Trentino-Alto Adige.
7. Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo).
8. Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno).
9. Friuli-Venezia Giulia.
10. Liguria.

11. Emilia-Romagna.
12. Toscana.
13. Umbria.
14. Marche.
15. Lazio 1 (provincia di Roma).
16. Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone).
17. Abruzzi.
18. Molise.
19. Campania 1 (provincia di Napoli).
20. Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno).
21. Puglia.
22. Basilicata.
23. Calabria.
24. Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta).
25. Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna).
26. Sardegna.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE, NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE, ESAMINATI NELLA SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1993

(Per i restanti emendamenti e subemendamenti riferiti allo stesso articolo si veda l'Allegato A ai resoconti delle sedute del 16 e 17 giugno 1993).

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, primo periodo, sopprimere le parole: , con arrotondamento allo 0,5,.

1. 55. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, primo periodo, dopo le parole: collegi uninominali aggiungere la seguente: maggioritari.

1. 38. D'Onofrio.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il venticinque per cento dei seggi è attribuito in ragione proporzionale me-

dante riparto tra gruppi di candidati a norma dell'articolo 77.

1. 39. Segni.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole: riparto tra con le seguenti: elezione di candidati in collegi uninominali proporzionali compresi in liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84.

1. 40. D'Onofrio.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, trasformare il secondo periodo in comma 4.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, comma 3, con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 4.

1. 53. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

4) per la circoscrizione 6 (Trentino-Alto Adige) l'ottanta per cento dei seggi assegnati è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali (4 per la provincia di Trento e 4 per la provincia di Bolzano), nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.

1. 41. Ebner, Widmann, Thaler Ausserhofer.

Al comma 1, lettera b), al capoverso 1, sopprimere le parole: e successive modificazioni e integrazioni.

1. 51. La Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) Il secondo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Ogni elettore dispone di un voto in ciascuno dei due turni elettorali »;

c-bis) Il terzo comma dell'articolo 4 è abrogato.

1. 42.

Sterpa, Melillo, Scarfagna, Marcucci, Martucci.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 2.

* 1. 43.

Oliverio, Melilla, Cesetti, Ennio Grassi, Nardone, Lettieri, Correnti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 2.

* 1. 44.

Lucarelli, Borgia, Francesco Colucci, Aniasi, Mundo, Cariglia, Romano, Pappalardo, Maccheroni, Abbruzzese, D'Andreamatteo, Giuseppe Albertini, Potì, Olivo, Ciampaglia, Piro, Stornello, Antonio Testa, Sollazzo, Del Basso De Caro, Cresco, Farigu.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 2 con il seguente:

2. Ogni elettore dispone di un voto da attribuire al candidato prescelto come primo, e di un secondo voto da attribuire ad altro candidato del medesimo collegio.

1. 45.

Zanone.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 2 con il seguente:

2. Ogni elettore esprime un unico voto a favore di uno dei candidati nel collegio uninominale.

1. 46.

Segni.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 47.

Alla lettera b), aggiungere in fine, il seguente periodo:

L'elettore può esprimere un voto di preferenza a favore di uno dei candidati della lista che vota.

0. 1. 47. 1.

Sterpa.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 2 con il seguente:

2. Ogni elettore dispone di:

a) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome, il nome ed il contrassegno di ciascun candidato;

b) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista.

1. 47.

Pannella, Vito, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 2 con il seguente:

2. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su due schede. Il primo dei due voti, per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, va espresso su apposita scheda recante il cognome, il nome ed il contrassegno di ciascun candidato. Il secondo voto, per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, va espresso su apposita scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e l'elenco dei candidati.

1. 52.

La Commissione.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, dopo le parole: Ogni elettore aggiungere le seguenti: al primo turno.

1. 9.

Boato, Rutelli.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, dopo le parole: collegio uninominale aggiungere la seguente: maggioritario.

1. 48.

D'Onofrio.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, dopo le parole: per la scelta della lista aggiungere le seguenti: formata dai candidati nei singoli collegi uninominali coincidenti con i collegi previsti per l'elezione con il sistema maggioritario, ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

1. 49.

D'Onofrio.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'elettore può esprimere altresì un voto di preferenza per uno dei candidati compresi nella lista da lui votata.

1. 50.

Segni.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È possibile esprimere una preferenza.

1. 11.

Borgoglio, Cresco.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. Ai fini della elezione dei deputati rappresentanti gli italiani residenti all'estero vengono costituite, nell'ambito delle aree geografiche di cui alla allegata Tabella 2, le circoscrizioni « estere » stabilite dalla legge.

3. Il numero dei deputati da eleggere per ogni circoscrizione all'estero viene definito per ogni circoscrizione estera sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe degli italiani all'estero istituita presso il Ministero dell'interno e dal Censimento, così come previsto dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470.

Conseguentemente, dopo la Tabella, aggiungere la seguente:

TABELLA PER LE CIRCOSCRIZIONI
ELETTORALI ALL'ESTERO
(articolo 1, comma 2)

- 1) Europa.
- 2) America del Nord.
- 3) America del Sud.
- 4) Oceania, Asia, Africa.

1. 10.

Tremaglia, Foschi, Tatarella,
Tassi.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1. Ai fini della elezione dei deputati rappresentanti gli italiani residenti all'estero vengono costituite le circoscrizioni « estere ».

2. Il numero dei deputati da eleggere per ogni circoscrizione all'estero verrà definito con apposita legge sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe degli italiani all'estero e dal Censimento, così come previsto dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, istituita presso il Ministero dell'interno.

1. 12.

Tiscar, Enzo Balocchi, Sterpa, Foschi.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 22 giugno 1993.**

Breda, Buffoni, Giorgio Carta, Caveri, Raffaele Costa, d'Aquino, De Carolis, de Luca, De Paoli, Farigu, Ferrarini, Forlani, La Ganga, Malvestio, Matulli, Mazzuconi, Pisicchio, Riggio, Sacconi, Savino, Spini.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori)

Breda, Buffoni, Giorgio Carta, Caveri, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, De Carolis, de Luca, De Paoli, Farigu, Forlani, La Ganga, Malvestio, Matulli, Mazzuconi, Piscitello, Riggio, Sacconi, Spini.

Approvazione in Commissione.

Nella riunione odierna della XIII Commissione permanente (Agricoltura), in sede legislativa, è stato approvato il seguente disegno di legge:

« Disposizioni per l'utilizzazione del bioetanolo » (2292).

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 21 giugno 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FERRI: « Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni modificative ed integrative della legislazione in materia di protezione dei dati personali » (2815);

FERRI: « Disciplina delle autopsie scientifiche sulle vittime da sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) » (2816);

GRASSO: « Modifiche al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 feb-

braio 1992, n. 172, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive » (2817);

GHEZZI ed altri: « Non assoggettabilità al contributo stabilito dall'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dell'indennità di carica sindacale percepita dai lavoratori in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 » (2818).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di domande di autorizzazione
a procedere in giudizio.**

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

nei confronti del deputato ALTISIMO per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 7 della legge 7 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 423);

nei confronti del deputato RICCIUTI per il reato di cui agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 7 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata) (doc. IV, n. 424);

nei confronti del deputato LA GANGA per il reato di cui agli articoli 61, numeri 2) e 7), e 648 del codice penale (ricettazione pluriaggravata); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 61, numeri 2) e 7), 81, primo comma, e 648 dello stesso codice (ricettazione plu-

riaggravata), 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 425);

nei confronti del deputato LA GANGA per il reato di cui agli articoli 61, n. 7), e 648 del codice penale (ricettazione aggravata); per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 426);

nei confronti del deputato SIGNORILE per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 81, primo comma, 61, n. 2), 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, pluriaggravata), 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 427);

nei confronti del deputato DELL'UNTO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 81, primo comma, 61, n. 2), 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, pluriaggravata) (doc. IV, n. 428);

nei confronti del deputato SANTONASTASO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 81, primo comma, 61 numeri 2) e 7), e 317 dello stesso codice (concussione pluriaggravata), 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 429);

nei confronti del deputato SBARDELLA per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 81, primo comma, 61,

n. 2), e 319 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravata), 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 81, primo e secondo comma, 61, n. 2), 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e pluriaggravata), 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata) (doc. IV, n. 430);

nei confronti del deputato ASTONE per il reato di cui agli articoli 61, numeri 2 e 7, 81, commi primo e secondo, 648 del codice penale (ricettazione continuata e pluriaggravata), 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per il reato di cui agli articoli 61, numeri 2 e 7, 81, 648 del codice penale (ricettazione continuata e pluriaggravata) (doc. IV, n. 431);

nei confronti del deputato GUIDI, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 6, lettera b) e 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (stoccaggio abusivo di rifiuti speciali) (doc. IV, n. 433);

nei confronti del deputato VIZZINI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — per il reato di cui agli articoli 61, numeri 2 e 7, 81, primo e secondo comma, 648 dello stesso codice (ricettazione continuata e pluriaggravata), nonché 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 434);

nei confronti del deputato Antonio TESTA per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 435);

nei confronti del deputato LA GANGA per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, n. 7), e 317 dello stesso codice (concessione aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per il reato di cui agli articoli 61, n. 7), e 648 del codice penale (ricettazione aggravata) (doc. IV, n. 436);

nei confronti del deputato PRINCIPE per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 416-bis dello stesso codice (associazione di tipo mafioso); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 117 dello stesso codice, 58, 161 e 162 del codice penale militare di pace (procurata inabilità o simulata infermità al fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare, pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 117, 476 e 479 dello stesso codice (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 117 e 323 dello stesso codice (abuso d'ufficio);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 640, secondo comma, numero 1 dello stesso codice (truffa aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, 117 e 323 dello stesso codice (abuso d'ufficio continuato) (doc. IV, n. 437).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Annuncio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione a compiere atti di perquisizione.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione a compiere atti di perquisizione:

nei confronti del deputato LENOCI per il reato di cui agli articoli 81, 319 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata), 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 432).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro dell'ambiente, delegato per le aree urbane, con lettera in data 17 giugno 1993, ha inviato la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di no-

mina del dottor Vittorio Novelli a commissario straordinario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma ».

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

**Annunzio di mozioni, di risoluzioni,
di una interpellanza e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza mozioni, risoluzioni, una interpellanza e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.